

VIAGGI NOSTOP ANNULLAMENTO BASE - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

ASSICURATO il soggetto, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE il contratto di Assicurazione

CONTRAENTE la persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

EUROP ASSISTANCE l'Impresa assicuratrice, e cioè Europ Assistance Italia S.p.A - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

GARANZIA l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.

MASSIMALE il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.

MODULO DI POLIZZA il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante.

POLIZZA il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

PREMIO la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,

comportano la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C., qualora determinate da dolo consapevolezza o colpa grave.

Art. 2. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance.

In caso di sinistro vale quanto disposto dall'art. 1910 C.C.

Art. 3. PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il contratto è risolto di diritto ex art. 1901, comma 3 C.C. fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.

I premi devono essere pagati a Europ Assistance.

Art. 4. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance comportano la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6. VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

Se il Contraente è un'Azienda, in caso di alienazione dell'Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmettono all'acquirente.

Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione.

Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria.

Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazio-

ne con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro - rata.

Art. 7. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952.

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Art. 9. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 10. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 11. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 12. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 13. ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", spetta ad Europ Assistance l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in

VIAGGI NOSTOP ANNULLAMENTO BASE - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.

Art. 14. DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI/GARANZIE

L'assicurazione nei confronti di ogni Assicurato decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo stesso. La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all'inizio del viaggio stesso, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato avrebbe dovuto presentarsi alla stazione di partenza o al primo check-in in aeroporto o comunque fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.

Art. 15. RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

Non è previsto il tacito rinnovo dell'Assicurazione.

Art. 16. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE

Non è consentita la stipulazione di più polizze Europ Assistance a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati delle specifiche garanzie.

Art. 17. VALIDITÀ

La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata a garanzia del costo complessivo del viaggio (compresi costi di gestione pratica e visti).

Qualora l'assicurazione copra solo una parte del costo del viaggio, Europ Assistance rimborsa la penale in ragione della proporzione suddetta (Art. 1907 C.C. regola proporzionale).

La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito, al verificarsi della quale cessa.

Condizione necessaria per l'operatività della presente garanzia è che la Polizza sia sottoscritta al più tardi entro le ore 24 del giorno successivo al giorno di iscrizione al viaggio o di prenotazione della biglietteria aerea o navale. In caso sia confermata solo una parte dei servizi prenotati, è consentita la stipula di una ulteriore polizza a garanzia dei restanti servizi prenotati e non confermati, entro e non oltre le ore 24 del giorno immediatamente successivo alla conferma di ciascun servizio. L'integrazione di assicurazione può essere effettuata fino a 20 giorni di calendario prima della data di validità del primo servizio assicurato.

In caso di annullamento Europ Assistance rimborsa le penali dei soli servizi assicurati al momento del verificarsi dell'evento.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

COMPAGNO DI VIAGGIO persona assicurata con la medesima polizza e iscritta al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

FAMILIARI coniuge, il convivente more uxorio, i figli, genitori, fratelli/sorelle, genero/nuora, nonni, nipoti, suoceri, e quanti altri sono invece conviventi dell'assicurato purché risultanti da regolare certificato anagrafico.

INFORTUNIO il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

ISTITUTO DI CURA l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medica e medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

MALATTIA l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio.

RESIDENZA il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

RICOVERO la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

VIAGGIO il soggiorno o la locazione come risultanti dal contratto o documento di viaggio.

Art. 18. SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Polizza.

Art. 19. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. Rinuncia al viaggio

Qualora l'Assicurato debba annullare o modificare il viaggio prenotato, per cause od eventi oggettivamente documentabili, ed imprevedibili al momento della prenotazione, che colpiscono:

- direttamente l'Assicurato stesso e/o i suoi familiari;

- direttamente il contitolare dell'azienda/studio associato;

Europ Assistance rimborsa la penale, applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione:

- all'Assicurato e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica;

- ai familiari conviventi;

- ad uno dei compagni di viaggio.

In caso di più assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello stesso nucleo familiare conviventi dell'Assicurato, quest'ultimo indicherà una sola persona come "compagno di viaggio".

Massimale:

Viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato compresi i costi di gestione pratica, le fee di agenzia, l'adeguamento del carburante e i visti (con esclusione, in caso di acquisto di biglietteria aerea, delle tasse aeroportuali rimborsabili da parte del vettore) fino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo di Polizza.

Tale massimale non potrà mai essere superiore a Euro 7.500,00 per Assicurato e a Euro 25.000,00 per nucleo familiare.

Scoperto e criteri di liquidazione

Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:

1. in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcun scoperto.

2. in caso di rinuncia e/o modifica non determinata da ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 15% dell'ammontare della penale stessa, con un minimo di Euro 70,00 a polizza con un minimo di Euro 20,00 a polizza per la sola biglietteria aerea;

3. in presenza di viaggi il cui regolamento preveda una penale pari al 100% già a decorrere dal 30° giorno antecedente la data di partenza, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 25%.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente alle percentuali di penali esistenti alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico.

In caso di malattia o infortunio Europ Assistance si riserva la possibilità di inviare un proprio medico al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio.

2. Spese di riprogrammazione viaggio

Europ Assistance rimborsa all'Assicurato il 50%, con un massimo di Euro 500,00 per persona e di Euro 1.500,00 per nucleo familiare, gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza determinato da una causa o un evento che abbia colpito l'Assicurato stesso, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato.

Europ Assistance, rimborsa gli eventuali maggiori costi:

- all'Assicurato e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica;

- ai componenti del nucleo familiare

- ad uno dei compagni di viaggio.

Art. 20. ESCLUSIONI

Europ Assistance non rimborsa in caso di:

1. dolo dell'Assicurato;
2. cause non di ordine medico, prevedibili e/o note all'Assicurato al momento della prenotazione;
3. infortuni preesistenti al momento della sottoscrizione della Polizza e le malattie croniche;
4. guerra, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

VIAGGI NOSTOP ANNULLAMENTO BASE - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

5. fallimento del Vettore o dell'Agenzia o dell'Organizzatore di Viaggio;
6. epidemie aventi caratteristiche di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare un'elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, quarantene;
7. cause o eventi non oggettivamente documentabili.

Art. 21. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1. In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio l'Assicurato dovrà:
 - comunicare all'organizzazione viaggi o agenzia o al vettore la rinuncia formale al viaggio;
 - effettuare una denuncia entro e non oltre i 3 giorni dal verificarsi della causa della rinuncia e comunque entro la data di inizio viaggio se il termine di 3 giorni cade successivamente alla data di inizio del viaggio. La denuncia può essere inoltrata accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)oppure scrivendo ad Europ Assistance - Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, fornendo le seguenti informazioni:
 - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
 - numero di polizza o delle polizze sottoscritte per il medesimo viaggio;
 - la causa dell'annullamento o della modifica;
 - luogo di reperibilità dell'Assicurato o delle persone che hanno dato origine all'annullamento (familiare, contitolare dell'azienda/studio associato);
 - documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale;

- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia.

Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio, la denuncia dovrà riportare:

- tipo di patologia;
 - inizio e termine della patologia.
- Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance i seguenti documenti:
- copia della polizza;
 - dati anagrafici, codice fiscale e recapiti;
 - documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia al viaggio in originale;
 - in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
 - in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
 - scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
 - ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;
 - estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
 - fattura dell'Organizzazione relativa alla penale addebitata;
 - programma e regolamento del viaggio;
 - documenti di viaggio (visti, ecc.);
 - contratto di prenotazione viaggio.
- In caso di penale addebitata dal vettore aereo/compagnia di navigazione:
- conferma dell'acquisto del biglietto o documento analogo;
 - ricevuta di pagamento del biglietto;
 - dichiarazione del vettore aereo/compagnia di navigazione attestante la penale addebitata;
 - copia del biglietto aereo/navale annullato in caso di addebito parziale della penale;

- originale del biglietto aereo/navale in caso di addebito totale della penale.

2. In caso di Riprogrammazione Viaggio L'Assicurato dovrà effettuare una denuncia entro e non oltre i 3 giorni dal rientro, accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure scrivendo ad Europ Assistance - Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, e presentando entro 15 giorni dal rientro i seguenti documenti:
 - copia della polizza;
 - dati anagrafici, codice fiscale e recapito;
 - documentazione provante la causa della ritardata partenza in originale;
 - nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto del viaggio;
 - ricevute di pagamento del viaggio o locazione;
 - estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
 - titoli di viaggio non utilizzati, in originale.L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.

Art. 22. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall'Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

VIAGGI NOSTOP ANNULLAMENTO BASE - INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali comuni e sensibili (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a) gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
 - b) adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
 - c) eventuale informazione e promozione commerciale di Europ Assistance Italia S.p.A.;
 - d) rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
2. il trattamento dei Dati è:
 - a) necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
 - b) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
 - c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e promozione commerciale di servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.c - 1.d).
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
 - a) soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali; soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari alla finalità di informazione e promozione commerciale e rilevazione della qualità dei servizi;
 - b) organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, I.S.V.A.P., Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
 - c) prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio; società del Gruppo Generali per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa" quali a titolo esemplificativo agenti e subagenti;
 - d) società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate per la finalità di informazione e promozione commerciale e rilevazione della qualità dei servizi.inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
4. I Dati non sono soggetti a diffusione.

Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati. UfficioProtezioneDati@europassistance.it.